



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

EBITESC - Ente Bilaterale Terzo Settore e Cooperazione 03799470715

FOGGIA (FG)

AL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale Politiche dei Servizi per il lavoro

Divisione II

Via Forno, 8 - 00192 Roma

alboinformaticoagenzie@lavoro.gov.it

Comunicazione di inizio dell'attività di intermediazione di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.276/2003

Il sottoscritto Gerardo Fascia , FSCGRD78C13D643Q , in qualità di Legale Rappresentante di EBITESC - Ente Bilaterale Terzo Settore e Cooperazione, in , comune di FOGGIA, provincia di Foggia,

Comunica

l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione in qualità di Ente bilaterale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

- Dichiaro di svolgere l'attività di intermediazione e si impegna all'invio delle informazioni relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del Decreto Legislativo 276/03. Al contempo provvede alla pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi;
- Richiede l'inserimento all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, sezione III, sub-sezione III.1, come previsto dall'articolo 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 276/03;
- Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità debitamente firmata in originale.

Data, 08/05/2012

FIRMA AUTENTICA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)



DIREKTION DER STAATSBANK FÜR KREDIT- UND SPARWESEN

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

STADT: ...

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

EBITESC

ENTE BILATERALE TERZO SETTORE E COOPERAZIONE

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di agosto (03.08.11), a Foggia in Via Mandara, 34/B, si sono riuniti i sigg.:

FASCIA GERARDO, nato a Foggia il 13.03.78 e residente a Lucera in Viale Michelangelo, 314, codice fiscale FSCGRD78C13D643Q, in qualità di vicepresidente e legale rappresentante della FITESC-CONFESAL Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione, con sede a Foggia in Via Conte Appiano, 60;

RUBINO MICHEALNGELO, nato a Foggia il 24.01.66 e ivi residente in Viale G. Gentile, 370, Codice Fiscale RBNMHL66A24D643B, in qualità di Presidente e legale rappresentante della FEDERAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PIERGIORGIO FRASSATI, con sede a Foggia in Via Mons. Fares, 11.

Le parti deliberano la costituzione di una associazione non riconosciuta denominata "EBITESC - Ente bilaterale Terzo Settore e Cooperazione", con sede in Foggia alla via Mandara, 34/B, e nominano i seguenti Signori a componenti il Comitato Esecutivo che rimarrà in carica per tre anni.

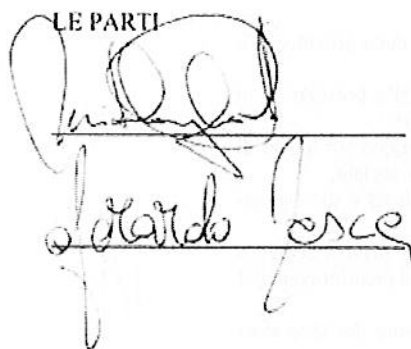
Detto Consiglio sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Presidente	FASCIA	GERARDO	FITESC
Vice Presidente	RUBINO	MICHELANGELO	FRASSATI
Segretario	DE STEFANO	FABRIZIO	FITESC
Consigliere	RASCHINI	SILVIA	FITESC
Consigliere	DI PIERRO	ANNA RITA	FRASSATI
Consigliere	LIZZI	ANTONIO	FRASSATI

Non essendoci altro su cui deliberare, le parti sottoscrivono il presente verbale dandolo per rato e approvato.

Foggia, 03.08.2011

LE PARTI



The block contains two handwritten signatures. The first signature is a stylized, cursive script, possibly reading 'Rubino'. The second signature is more legible, appearing to read 'Gerardo Fascia'. Both signatures are written over horizontal lines.

STATUTO DELL'ENTE BILATERALE TERZO SETTORE E COOPERAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

E' costituito, su iniziativa delle Organizzazioni FEDERAZIONE PIERGIORGIO FRASSATI e FITESC-CONFSAL, l'Ente Bilaterale del Terzo Settore e della Cooperazione, di seguito denominato EBITESC.

Articolo 2 - Natura

L'EBITESC ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'EBITESC è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Sede

L'EBITESC ha sede in Foggia, attualmente in Via Mandara, 34/B.

La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Articolo 5 - Scopi

L'EBITESC promuove e favorisce:

1. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
2. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
3. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
4. i compiti a esso demandati dalla contrattazione collettiva o dalle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
5. gli accordi integrativi aziendali e territoriali;
6. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
7. la gestione, con criteri mutualistici, della erogazione delle prestazioni in materia di malattia, infortuni, maternità, e materie similari;
8. la realizzazione di iniziative di promozione della conciliazione sui luoghi di lavoro e dei tempi di famiglia nonché iniziative a carattere sociale;
9. gli adempimenti relativi alle previsioni di cui alla Legge 30/03 e sue successive modificazioni;
10. l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche in sinergia con altri Enti Bilaterali del settore e per il monitoraggio del mercato del lavoro;
11. l'attivazione, in seno all'Ente, della funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
12. il rilascio del parere di conformità sui contratti di inserimento lavorativo, contratti di apprendistato, contratti di lavoro ripartito, ecc.;

13. le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 legge 196/97 e del decreto ministeriale del 25 maggio 1988;
14. lo svolgimento in materia di apprendistato delle funzioni eventualmente a esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
15. lo svolgimento delle funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato;
16. lo svolgimento delle funzioni in materia di riallineamento retributivo a esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
17. l'assolvimento di altri compiti espressamente previsti dai CCNL o da accordi di carattere regionale e territoriale, e/o aziendale.

Inoltre svolge le azioni più opportune affinché siano promossi corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

L'EBITESC istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali

A tal fine, l'Osservatorio:

1. programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
2. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento lavorativo, di apprendistato nonché di contratti a termine;
3. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
4. cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'Osservatorio Nazionale;
5. svolge funzioni di coordinamento vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.

Articolo 6 - Soci e Beneficiari

Sono soci dell'EBITESC le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie degli Accordi stipulati in attuazione dei CCNL sottoscritti congiuntamente ovvero per adesione ad altri CCNL.

Possono chiedere di diventare soci anche organizzazioni non firmatarie di Contratti collettivi ma comunque rappresentative e portatrici di interessi professionali delle Aziende o dei Lavoratori.

Le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti di Aziende che corrispondono all'EBITESC le quote di finanziamento di cui al successivo art. 7.

Articolo 7 - Finanziamento

L'EBITESC è finanziato da quote versate dalle Aziende e dai loro dipendenti e/o collaboratori nella misura prevista dai relativi CCNL ovvero da accordi specifici.

La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'EBITESC, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel Regolamento.

Articolo 8 - Organi dell'EBITESC

Sono organi dell'EBITESC:

- L'Assemblea,
- Il Presidente,
- Il Comitato Esecutivo,
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e delle Organizzazioni dei Datori di lavoro da 20 membri, nominati pariteticamente in numero di 10 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e 10 dalle Organizzazioni dei lavoratori.

I Membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza.

È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) approvare i regolamenti interni dell'EBITESC;
- c) deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- d) provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBITESC;
- e) promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'EBITESC;
- f) deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e i Sindaci;
- g) stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;
- h) ammettere quali Soci dell'ente nuove Organizzazioni datoriali o sindacali;
- i) svolgere tutte le altre attività a essa demandate dal presente Statuto;
- j) approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 11 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare;

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBITESC.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha un voto, non delegabile.

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente dell'EBITESC viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei Lavoratori e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei Datori di lavoro.

Il Presidente dura in carica per un quadriennio.

Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente cessi dall'incarico per dimissioni o altro motivo, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Spetta al Presidente dell'EBITESC di:

- a) rappresentare l'EBITESC di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
- c) presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- d) sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea o del Comitato Esecutivo;
- f) svolgere tutti gli altri compiti a esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'EBITESC viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei Datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni dei Lavoratori e viceversa.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 14 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone di sei membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:

- a) il Presidente dell'Assemblea;
- b) il Vice Presidente dell'Assemblea;
- c) due membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni.

Articolo 15 - Poteri del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo di:

- a) Vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- b) Vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'EBITESC;
- c) Provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBITESC;
- d) Assumere e licenziare il personale dell'EBITESC e regolarne il trattamento economico;
- e) Predisporre i regolamenti interni dell'EBITESC e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- f) Riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- g) Approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 16 - Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi o ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e, straordinariamente, quando sia richiesto da almeno tre membri effettivi del Comitato.

La convocazione è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBITESC.

Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.

Ciascun membro ha un voto.

Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, qualora richiesto dalla normativa vigente ovvero deliberato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei Datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti, che ne è il Presidente.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili.

Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'EBITESC per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 18 - Il Patrimonio dell'EBITESC

Le disponibilità dell'EBITESC sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'EBITESC le somme e i beni mobili e immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'EBITESC ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

Il patrimonio dell'EBITESC è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBITESC, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBITESC sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 19 - Gestione dell'EBITESC

Per le spese di impianto e di gestione, l'EBITESC potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18.

Ogni pagamento di spese e ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 20 - Bilancio dell'EBITESC

Gli esercizi finanziari dell'EBITESC hanno inizio il 1° Gennaio e termineranno il 31 Dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBITESC e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 30 Novembre dell'anno in corso ed entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 21 - Liquidazione dell'EBITESC

La messa in liquidazione dell'EBITESC è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi in ordine alle trattenute e al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'EBITESC i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori.

Trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, a istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale.

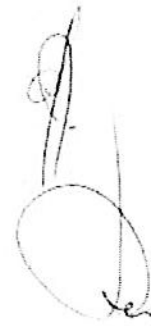
Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'EBITESC i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il Patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.

In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.

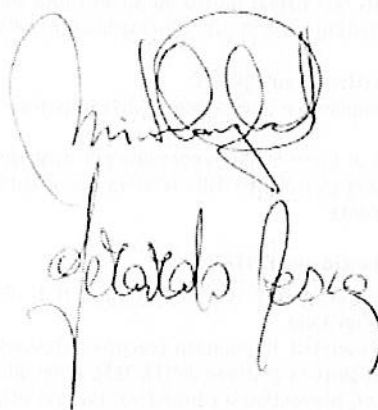
Articolo 22 - Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al Regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 e deliberata dall'Assemblea dell'EBITESC, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.



Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui ai Regolamenti e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Longo". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

Visura storica senza valore di certificazione

EBITESC ENTE BILATERALE TERZO SETTORE E COOPERAZIONE

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

Codice fiscale: 03799470715

Numero REA: FG - 275204

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Michele Vilari
Date: 2011.09.20 14:23:18 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di FOGGIA

VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO REA

Codice fiscale: 03799470715

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 275204 il 30/08/2011

Denominazione: EBITESC ENTE BILATERALE TERZO SETTORE E COOPERAZIONE

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

Sede: FOGGIA (FG) VIA GIUSEPPE MANDARA 34/B CAP 71122

Luogo di conservazione delle scritture contabili IVA

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: POSTMASTER@PEC.FITESC.IT

Partita IVA: 03799470715

OGGETTO SOCIALE:

L'EBITESC PROMUOVE E FAVORISCE:

1. INIZIATIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE REGIONI E GLI ALTRI ENTI COMPETENTI, FINALIZZATE ALTRESI' ALL'AVVIAMENTO DEI LAVORATORI CHE VI ABBIANO PROFICUAMENTE PARTECIPATO;
 2. INIZIATIVE FINALIZZATE AL SOSTEGNO TEMPORANEO DEL REDDITO DEI LAVORATORI COINVOLTI IN PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE CHE COMPORTINO LA CESSAZIONE E/O LA SOSPENSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, OVVERO A FINANZIARE CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL PERSONALE INTERESSATO DA TALI PROVVEDIMENTI;
 3. INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI STAGIONALI CHE PARTECIPINO AI CORSI DI FORMAZIONE PREDISPOSTI DALL'ENTE STESSO, NONCHE' ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI;
 4. I COMPITI A ESSO DEMANDATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DALLE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO;
 5. GLI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI E TERRITORIALI;
 6. LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI FORME INTEGRATIVE NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA E DELL'ASSISTENZA, SECONDO LE INTESE TRA LE PARTI SOCIALI;
 7. LA GESTIONE, CON CRITERI MUTUALISTICI, DELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI MALATTIA, INFORTUNI, MATERNITA', E MATERIE SIMILARI;
 8. LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E DEI TEMPI DI FAMIGLIA NONCHE' INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE;
 9. GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 30/03 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
 10. L'ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI PER L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO ANCHE IN SINERGIA CON ALTRI ENTI BILATERALI DEL SETTORE E PER IL MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL LAVORO;
 11. L'ATTIVAZIONE, IN SENO ALL'ENTE, DELLA FUNZIONE DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI QUADRI;
 12. IL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' SUI CONTRATTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO, CONTRATTI DI APPRENDISTATO, CONTRATTI DI LAVORO RIPARTITO, ECC.;
 13. LE FUNZIONI DI ENTE PROMOTORE DELLE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI TIRO-CINI FORMATIVI AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 196/97 E DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 25 MAGGIO 1988;
 14. LO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI APPRENDISTATO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE A ESSO AFFIDATE DA NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA;
 15. LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO;
 16. LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO A ESSO AFFIDATE DAGLI ACCORDI TERRITORIALI IN MATERIA;
 17. L'ASSOLVIMENTO DI ALTRI COMPITI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAI CCNL O DA ACCORDI DI CARATTERE REGIONALE E TERRITORIALE, E/O AZIENDALE. INOLTRE SVOLGE LE AZIONI PIU' OPPORTUNE AFFINCHÉ SIANO PROMOSSI CORSI DI STUDIO CHE, GARANTENDO LE FINALITA' DI CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LAVORATORI, FAVORISCANO L'ACQUISIZIONE DI PIU' ELEVATI VALORI PROFESSIONALI E SIANO APPROPRIATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' DEL COMPARTO.
- L'EBITESC ISTITUISCE L'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO, CHE COSTITUISCE LO STRUMENTO PER LO STUDIO DELLE INIZIATIVE ADOTTATE DALLE PARTI IN MATERIA DI

OCCUPAZIONE, MERCATO DEL LAVORO, FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, REALIZZANDO UNA FASE DI ESAME E DI STUDIO IDONEA A COGLIERE GLI ASPETTI PECULIARI DELLE DIVERSE REALTA' PRESENTI NEL TERRITORIO E A CONSENTIRE LA STIMA DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI

A TAL FINE, L'OSSERVATORIO:

1. PROGRAMMA E ORGANIZZA, AL PROPRIO LIVELLO DI COMPETENZA, LE RELAZIONI SULLE MATERIE OGGETTO DI ANALISI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE INVIANDO A QUEST'ULTIMO I RISULTATI, DI NORMA A CADENZA TRIMESTRALE, ANCHE SULLA BASE DI RILEVAZIONI REALIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 56 DEL 1987 E CON LE GARANZIE DI RISERVATEZZA IVI PREVISTE;
2. RICERCA ED ELABORA, A FINI STATISTICI, I DATI RELATIVI AGLI ACCORDI REALIZZATI IN MATERIA DI CONTRATTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO, DI APPRENDISTATO NONCHE' DI CONTRATTI A TERMINE;
3. PROMUOVE INIZIATIVE DI STUDIO, ANALISI E RICERCHE SUL MERCATO DEL LAVORO AL FINE DI ORIENTARE E FAVORIRE L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO (ANCHE RISPETTO AI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI) NONCHE' DI VERIFICARE LE ESIGENZE DI FORMAZIONE E DI QUALIFICAZIONE RECLAMATE DALLE DIVERSE ESIGENZE TERRITORIALI, SETTORIALI E/O DI COMPARTO;
4. CURA LA RACCOLTA E L'INVIO DEGLI ACCORDI TERRITORIALI E AZIENDALI ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE;
5. SVOLGE FUNZIONI DI COORDINAMENTO VIGILANZA E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' DEI CENTRI DI SERVIZIO IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DELL'EBITESC VIENE ELETTO DALL'ASSEMBLEA ALTERNATIVAMENTE, UNA VOLTA FRA I MEMBRI EFFETTIVI RAPPRESENTANTI LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI E LA VOLTA SUCCESSIVA TRA I MEMBRI EFFETTIVI RAPPRESENTANTI LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO.

IL PRESIDENTE DURA IN CARICA PER UN QUADRIENNIO.

QUALORA, NEL CORSO DEL QUADRIENNIO, IL PRESIDENTE CESSI DALL'INCARICO PER DIMISSIONI O ALTRO MOTIVO, IL NUOVO PRESIDENTE DURA IN CARICA FINO ALLA SCADENZA DEL QUADRIENNIO.

SPETTA AL PRESIDENTE DELL'EBITESC DI:

- A) RAPPRESENTARE L'EBITESC DI FRONTE AI TERZI E STARE IN GIUDIZIO;
- B) PROMUOVERE LE CONVOCAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'ASSEMBLEA E DEL COMITATO ESECUTIVO E PRESIDERE LE ADUNANZE;
- C) PRESIDERE LE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO;
- D) SOVRINTENDERE ALLA APPLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO;
- E) DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA O DEL COMITATO ESECUTIVO;
- F) SVOLGERE TUTTI GLI ALTRI COMPITI A ESSO DEMANDATI DAL PRESENTE STATUTO O CHE GLI VENGANO AFFIDATI DALL'ASSEMBLEA O DAL COMITATO ESECUTIVO.

IL PRESIDENTE HA LA FIRMA SOCIALE.

ARTICOLO 13 - IL VICE PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE DELL'EBITESC VIENE ELETTO DALL'ASSEMBLEA ALTERNATIVAMENTE, UNA VOLTA TRA I MEMBRI EFFETTIVI RAPPRESENTANTI LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E LA VOLTA SUCCESSIVA FRA I MEMBRI EFFETTIVI RAPPRESENTANTI LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, IN MODO CHE, NEL PERIODO IN CUI IL PRESIDENTE ELETTO SARA' SCELTO FRA I RAPPRESENTANTI L'ASSOCIAZIONE DEI DATORI DI LAVORO, IL VICE PRESIDENTE SIA SCELTO FRA I RAPPRESENTANTI LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI E VICEVERSA.

IL VICE PRESIDENTE COADIUVA IL PRESIDENTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE MANSIONI E LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA.

RELATIVAMENTE ALLA DURATA DELLA CARICA, VALGONO LE STESSE DISPOSIZIONI STABILITE PER IL PRESIDENTE.

ARTICOLO 14 - IL COMITATO ESECUTIVO

IL COMITATO ESECUTIVO SI COMPONE DI SEI MEMBRI, SCELTI TRA I COMPONENTI L'ASSEMBLEA E COSI' RIPARTITI:

- A) IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA;
- B) IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA;
- C) DUE MEMBRI NOMINATI DALLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO;
- D) DUE MEMBRI NOMINATI DALLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI.

ARTICOLO 15 - POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

SPETTA AL COMITATO ESECUTIVO DI:

- A) VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SERVIZI SIA TECNICI CHE AMMINISTRATIVI;
- B) VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALL'EBITESC;
- C) PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DELL'EBITESC;
- D) ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DELL'EBITESC E REGOLARNE IL TRATTAMENTO

ECONOMICO;

E) PREDISPORRE I REGOLAMENTI INTERNI DELL'EBITESC E SOTTOPORLI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA;

F) RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO ALLE PROPRIE DELIBERE;

G) APPROVARE I VERBALI DELLE PROPRIE RIUNIONI.

ATTIVITA'

Data inizio attivita': 03/08/2011

Attività economica esercitata nella sede:

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NON LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Attività economica esercitata:

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NON LEGALMENTE RICONOSCIUTI

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) FASCIA GERARDO (rappresentante del soggetto REA)

nato a FOGGIA (FG) il 13/03/1978

codice fiscale: FSCGRD78C13D643Q

Domicilio: LUCERA (FG) VIALE MICHELANGELO 314 CAP 71036

- PRESIDENTE nominato con atto del 03/08/2011

Durata in carica: 3 ANNI

Data presentazione carica 30/08/2011

2) RUBINO MICHELANGELO (rappresentante del soggetto REA)

nato a FOGGIA (FG) il 24/01/1966

codice fiscale: RBNMHL66A24D643B

Domicilio: FOGGIA (FG) VIALE GIOVANNI GENTILE 370 CAP 71122

- VICE PRESIDENTE nominato con atto del 03/08/2011

Durata in carica: 3 ANNI

Data presentazione carica 30/08/2011

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 31/08/2011 al 31/08/2011)

** Protocollo nr. 22286/00 del 31/08/2011

R DENUNCIA AL REA DI ASSOCIAZIONE, ENTE, UL DI IMPRESA ESTERA

S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.